


## Art.4 Accesso alla mediazione

2. L'istanza deve indicare:



DOMANDA DI MEDIAZIONE

Spettabile

**ORGANISMO DI**

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ Stato estero \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ cellulare \_\_\_\_\_ e.mail \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_ P.IVA/ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

*(barrare una delle seguenti opzioni)*

**in proprio**

**quale titolare o legale rappresentante dell'impresa (allegare visura camerale aggiornata):**

\_\_\_\_\_ con sede in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ Stato estero \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ cellulare \_\_\_\_\_ e.mail \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_ P.IVA/ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

**quale rappresentante con mandato a conciliare per conto di: (come da delega in allegato)**

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente/con sede in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ Stato estero \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ cellulare \_\_\_\_\_ e.mail \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_ P.IVA/ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

**Rappresentato/assistito da:**

**difensore con specifica procura (allegata)**

**altro (specificare) \_\_\_\_\_**

Nome e cognome \_\_\_\_\_

domicilio/sede/studio in via/piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

e.mail \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_

## CHIEDE DI AVVIARE UNA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Nei confronti di

\_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
residente/con sede in via \_\_\_\_\_  
CAP \_\_\_\_\_

città \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ cellulare \_\_\_\_\_ e.mail \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_

P.IVA/ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

E Nei confronti di

\_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
residente/con sede in via \_\_\_\_\_  
CAP \_\_\_\_\_

città \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ cellulare \_\_\_\_\_ e.mail \_\_\_\_\_

• PEC \_\_\_\_\_

• P.IVA/ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

e di.....

## **IN RELAZIONE ALLA SEGUENTE CONTROVERSA**

**BREVE DESCRIZIONE DELL'OGGETTO E DELLE RAGIONI DELLA  
DOMANDA:**

- 1. Indicazione del fatto storico da cui scaturisce la domanda***
- 2. Domanda “petitum”***

***VALORE DELLA CONTROVERSA***

- **ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:**
- copia del documento d'identità in corso di validità;
- visura camerale aggiornata;
- copia dell'atto costitutivo/statuto;
- copia della documentazione attestante il potere a conciliare del rappresentante legale della persona giuridica;
- copia del mandato a conciliare al rappresentante e/o al procuratore legale nella procedura;
- copia del provvedimento del giudice se mediazione delegata;
- copia della clausola di mediazione;
- ulteriore documentazione (eventualmente allegare separato elenco):
- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- **N.B. Si ricorda di segnalare alla segreteria i documenti che si intende riservare all'attenzione del solo mediatore**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ dichiara di aver letto e compilato con attenzione il presente modulo e di voler ricevere le comunicazioni relative alla procedura di mediazione esclusivamente ai numeri di fax, cellulare ed e-mail forniti; di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi di mediazione né di essere stato/a chiamato/a ad aderire ad un tentativo di mediazione per lo stesso oggetto.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver preso visione del Regolamento e del Tariffario di questo servizio di conciliazione, di accettarne integralmente contenuti

### **CONSENSO AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003**

Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati all'Organismo di Conciliazione Forense di Varese, acconsente al loro trattamento da parte dello stesso Ente, per l'adempimento degli obblighi civili e fiscali inerenti all'organizzazione ed all'espletamento del tentativo di conciliazione ivi richiesto. Dichiara, inoltre, di essere stato informato dei diritti conferiti dall'art. 13 del DLgs. 196/2003, nonché dei diritti che, in relazione al trattamento cui espressamente acconsente, gli derivano dall'art. 7 del medesimo DLgs.

## ADESIONE ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Spettabile **ORGANISMO DI**

Il sottoscritto/a.....

**Rappresentato/assistito da:**

**difensore con specifica procura (allegata)**

**altro (specificare)**

### IN QUANTO PARTE CHIAMATA IN MEDIAZIONE

Da .....

accetta il giorno dell'incontro fissato in data \_\_\_\_\_

OVVERO

accetta il tentativo di mediazione, ma chiede di fissare l'incontro ad altra data / alla data del .....

non accetta il tentativo di mediazione

altro

### IN RELAZIONE ALLA SEGUENTE CONTROVERSIA

BREVE DESCRIZIONE DELL'OGGETTO E DELLE RAGIONI DELLA MEDESIMA: IL VALORE INDICATIVO **ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:**

- copia del documento d'identità in corso di validità;
- visura camerale aggiornata;
- copia dell'atto costitutivo/statuto;
- copia della documentazione attestante il potere a conciliare del rappresentante legale della persona giuridica;
- copia del mandato a conciliare al rappresentante e/o al procuratore legale nella procedura;
- copia del provvedimento del giudice se mediazione delegata;
- copia della clausola di mediazione;
- ulteriore documentazione (eventualmente allegare separato elenco): .....

**NOTA BENE: si ricorda di segnalare, per iscritto, i documenti che si intende riservare all'attenzione del solo mediatore.**

Segue accettazione regolamento e consenso

## Art 8.1

All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti **non oltre trenta giorni** dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. **Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato.**

Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione.


Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo **svolgimento**. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

***Art 5.2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.***

***Art 17.5-ter. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso e' dovuto per l'organismo di mediazione.***




# FASE DI PREMEDIAZIONE NON PREVISTO COMPENSO PER L'ORGANISMO



PREMEDIAZIONE

PRE MEDIATION

INTAKE



# CHI DEVE PARTECIPARE AL PRIMO INCONTRO?

**Tribunale di Firenze, Ordinanza 17 marzo 2014**

GIUDICE Leonardo Scionti

l'esplicito riferimento operato dalla legge (art. 8) alla circostanza che *"...al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato..."*

implica la volontà di favorire **la comparizione personale della parte** quale indefettibile e autonomo centro di imputazione e valutazione di interessi, limitando a casi eccezionali l'ipotesi che essa sia sostituita da un rappresentante sostanziale, pure munito dei necessari poteri;

pertanto mentre certamente soddisfa il dettato legislativo l'ipotesi di delega organica del legale rappresentante di società, al contrario il mero transeunte impedimento a presenziare della persona fisica dovrebbe invece comportare piuttosto **un rinvio del primo incontro**;

# PARTECIPAZIONE PERSONALE DELLE PARTI e PRINCIPIO DI DUALITA' AL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE



TRIB COMO 23/3/16  
TRIB PALERMO 14/2/17  
TRIB NAPOLI NORD 17/1/17 30/1/2017  
TRIB BUSTO ARSIZIO 11/11/2015  
TIB PORDENONE 10/3/17  
Treviso 25/5/17

TRIB. FIRENZE 17/3/2014 18/3/2014  
19/3/2014 26/11/2014  
TRIB BOLOGNA 5/6/2014 16/10/14  
11/11/2014  
TRIB ROMA 30/6/2014 14/7/2016  
TRIB CASSINO 8/10/2014 – 16/12/2014  
TRIB VASTO 9/3/2015  
TRIB PALERMO 16/6/2014 17/3/2015  
TRIB SIRACUSA 17/1/2015  
TRIB PAVIA 10/2/2015 1/4/2015  
21/12/15 13/4/2015 18/5/2015  
14/9/2015 6/1/2016  
TRIB MONZA 20/10/2014 14/7/2015  
TRIB VERONA, 21.9.2015  
TRIB PISTOIA 2/12/15  
TRIB MILANO 17/2/2016 27/4/2016  
TRIB MODENA 2/5/2016  
**CORTE APPELLO MILANO 22/3/2016**  
**CORTE APPELLO POTENZA 15/11/2016**

# Tribunale di Firenze, Ordinanza 19 marzo 2014

## Giudice L. Breggia

il giudice ha già svolto la **valutazione di 'mediabilità'** del conflitto (come prevede l'art. 5 cit.: che impone al giudice di valutare "*la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti*"), e tale valutazione ha svolto nel colloquio processuale con i difensori. Questo presuppone anche un'adeguata informazione ai clienti da parte dei difensori; inoltre, in caso di lacuna al riguardo, lo stesso giudice, qualora verifichi la mancata allegazione del documento informativo, deve a sua volta informare la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

Non è pensabile che il processo venga momentaneamente interrotto per un'ulteriore informazione anziché per un serio tentativo di risolvere il conflitto.

nella mediazione disposta dal giudice, **viene chiesto alle parti (e ai difensori) di esperire la mediazione** e cioè l'attività svolta dal terzo imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole (secondo la definizione data dall'art. 1 del d.lgs. n. 28/2010) e non di acquisire una mera informazione e di rendere al mediatore una dichiarazione sulla volontà o meno di iniziare la procedura mediativa.

# MEDIAZIONE DELEGATA

ritenere che l'ordine del giudice sia osservato quando i difensori si rechino dal mediatore e, ricevuti i suoi chiarimenti su funzione e modalità della mediazione (chiarimenti per i quali i regolamenti degli organismi prevedono tutti un tempo molto limitato), possano dichiarare il rifiuto di procedere oltre, appare una conclusione irrazionale e inaccettabile.

**Tribunale di Firenze, Ordinanza 19 marzo 2014**

**Giudice L. Breggia**

## Corte di Cassazione, sentenza n. 8473/19 del 27/03/2019

- la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, **deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri**. Laddove, per la rilevanza della partecipazione, o della mancata partecipazione, ad alcuni momenti processuali, o per l'attribuzione di un particolare valore alle dichiarazioni rese dalla parte, la legge non ha ritenuto che la parte potesse farsi sostituire, attribuendo un disvalore, o un preciso significato alla sua mancata comparizione di persona, lo ha previsto espressamente (v. art. 231 c.p.c, sulla risposta all'interrogatorio formale: "La parte interrogata deve rispondere personalmente" e il successivo art. 232 che fa discendere precise conseguenze alla mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio): v. Cass. n. 15195 del 2000: "L'interrogatorio formale non può essere reso a mezzo di procuratore speciale atteso che il soggetto cui è deferito deve rispondere ad esso oralmente e personalmente, in base all'art. 231 cod. proc. civ..
- **Non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore. Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche - ma non solo - dal suo difensore.**

## Corte di Cassazione, sentenza n. 8473/19 del 27/03/2019


- Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una **procura avente specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto** ( ovvero, deve essere presente un rappresentante a **conoscenza dei fatti** e fornito dei poteri per la soluzione della controversia , come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una **procura speciale sostanziale**. Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, **la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore**. Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.





## Mediazione obbligatoria

Trib. Palermo, Ord. 16.06.14; Trib. Roma, Ord. 30.06.14; Trib. Firenze, Ord.17/3/14, 19/3/14, 26.11.14, sent. 21/4/2015; Trib. Siracusa, Ord. 17.01.15, 30/3/2016, 11/4/16; Trib. Vasto, Sent. 9.03.2015; Tribunale di Pavia, ord 01.4.2015, 18/1/16; Trib. Milano 7/5/15, 27/4/2016; Trib.Monza 14/7/15; Trib Reggio Calabria 05.10.2015, Trib. Roma 25/1/16, 1/2/16,29/2/16,10/3/16, 4/4/16, Corte App. Firenze ord. 2/10/15, Trib. Gela 15/2/2018 . Sullo specifico della mediazione pre-processuale ex lege cfr. Trib. Civitavecchia 16.1.2016



Sussiste l'improcedibilità della domanda allorquando le parti del procedimento di ***mediazione***, in attuazione dell'ordinanza emessa dal giudice di invito alla ***mediazione*** delegata, siano comparse dinanzi all'Organismo di ***mediazione***, ed abbiano concordemente dichiarato di non volersi avvalere della suddetta procedura, giacché, in tale ipotesi, la condotta delle parti svuota di ogni contenuto sostanziale e funzionale lo stesso procedimento mediatorio, degradando a mero adempimento burocratico quella che dovrebbe essere un'occasione utile per ricercare una soluzione extragiudiziale dell'insorta controversia.

**App. Milano Sez. II, 10/05/2017**

**Corte di Cassazione,  
sentenza n. 8473/19 del 27/03/2019**

-la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.